

Codice A18110

D.D. 10 luglio 2015, n. 1641

**Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di realizzazione tratto di pista ciclopedonale (tratto Suna Fondotoce) sul Lago Maggiore in Comune di Verbania conferenza di servizi del 23 luglio 2015. Richiedente: Comune di Verbania.**

In data 22/06/2015 con protocollo n° 24927 il comune di Verbania – 3° Dipartimento Lavori Pubblici - Espropri ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del Parere Unico Regionale ai sensi della DGR 32-6514 del 14/10/2013 "Approvazione in via sperimentale dell'Iter procedurale per la conferenza di servizi interne (artt. 22 e 23 L.R. 7/05) sul progetto in oggetto.

Con nota prot. 14756/A12030 del 30/06/2015 la Regione Piemonte - Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha individuato nella Direzione Ambiente governo e tutela del territorio la direzione regionale responsabile dell'espressione del sopra citato parere.

All'istanza sono stati trasmessi via PEC gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. G. Morini in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

#### *determina*

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza sulle aree demaniali, affinché al Comune di Verbania, possa essere rilasciata l'autorizzazione per i lavori di realizzazione tratto di pista ciclopedonale (tratto Suna Fondotoce) sul Lago Maggiore in Comune di Verbania.

Le opere dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni trasmessi via PEC subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere effettuate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) i pali dovranno essere di altezza infissa tale da garantire la stabilità dell'opera in argomento e spinti ad una profondità, in relazione alle caratteristiche dei materiali individuati durante l'esecuzione dei lavori, in grado di garantire la sicurezza della struttura;
- 3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla combinazione delle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni

intensità, direzione, etc. del vento) considerando le varie escursioni del lago ed in relazione alle caratteristiche del terreno;

4) Il comune di Verbania è direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole